



ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037
E-mail anciveneto@anciveneto.org
Internet www.anciveneto.org

Rubano, 24 gennaio 2010

c. 3

Anci Veneto

Prot. 0000158 del 25/01/2011



0105 - anci - anci regionali

**Alle Sig.re Sindache e ai sigg. Sindaci
dei Comuni del Veneto**

Loro indirizzi

Oggetto: ordinanza animal friendly

Gentile Sindaca, Caro Sindaco,

come certamente saprete l'Anci Nazionale aderisce alla Campagna promossa dal
Ministro del turismo per un'Italia Animal Friendly.

Al riguardo, Vi trasmetto in allegato la bozza di ordinanza predisposta di concerto
con gli uffici del Ministro per promuovere il libero accesso degli animali nei luoghi
pubblici, aperti al pubblico e nei pubblici esercizi e l'istituzione di aree verdi e spazi
pedonali "Animal friendly".

Qualora l'iniziativa incontri il Vostro consenso, Vi invito ad adottarla all'interno del
Vostro Comune. Potrete segnalare l'avvenuta adozione e richiedere ogni ulteriore
chiarimento ai recapiti 06.68009317-215 oppure all'indirizzo rotondo@anci.it.

Cordialmente

IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro

All. 1

COMUNE DI

Ordinanza n.del

ACCESSO LIBERO DEGLI ANIMALI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

ISTITUZIONE DI AREE VERDI E SPAZI PEDONALI "ANIMAL FRIENDLY"

Premesso:

- che la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- che il Ministro del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), le Parti s'impegnano a sottoscrivere Accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali a1 seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratti di spiaggia "animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali a1 seguito".

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria"
- la legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici,
- l'Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la legge regionale del..... n., adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera

per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

Considerato:

- che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree aperte pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si dispone quanto segue:

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.
4. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
2. E' fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, utilizzando la museruola ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri.

4. Individuazione aree verdi e spazi pedonali "ANIMAL FRIENDLY"

1. All'interno dei parchi.... compresi tra..... sono individuate le aree verdi della lunghezza di mt in cui è consentito lo "sgambamento" di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.
2. Nei tratti di strada pedonale compresi trae..... , della lunghezza di mt....., è consentito lo "sgambamento" di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.
3. L'utilizzo delle aree di cui ai commi 1 e 2, è consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, del Ministero della Salute di cui alle premesse.
4. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.
6. Gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario ed in base all'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2010 sussiste l'obbligo a carico dei proprietari di cani di identificare e registrare con un microchip il proprio animale presso l'anagrafe canina. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

5. Obblighi e sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.
2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € a €

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

f.to
Il Sindaco